



Decreto Consigliare 13 Ottobre 1921 contenente modifiche. (Al regolamento del Collegio-Convitto Belluzzi).

**Art. 1.**

**- La retta per l'anno scolastico 1921 - 1922 è fissata in L.210 mensili.**

**Art. 2.**

- Gli alunni resteranno in Collegio dal 15 Ottobre al 15 Luglio successivo. Se, per qualsiasi ragione, dovessero entrare prima od uscire dopo le date suindicate pagheranno una retta di Lire 8 giornaliera.

**Art. 3.**

- Il pagamento della retta è fatto in tre rate uguali anticipate: la prima allo ingresso dello alunno in Collegio - la seconda al 15 Gennaio - la terza al 15 Aprile oppure al 10 di ogni mese.

**Art. 4.**

- La prima parte dell'art.1 del Decreto Consigliare 6 Dicembre 1919 è così modificata: di tre o più fratelli i primi due pagheranno la retta intera: gli altri L.150 mensili ciascuno.

**Art. 5.**

- A modifica dell'art.9 del Regolamento (1) si stabilisce che non siano ammessi gli alunni che hanno oltrepassato i 15 anni di età.

**Art. 6.**

- La famiglia all'atto del pagamento della prima rata della retta dovrà depositare presso il Ministro Economo la somma di L.100 se l'alunno dovrà frequentare il Ginnasio inferiore o le scuole elementari e L.200 se dovrà frequentare il Ginnasio Superiore.

**Art. 7.**

- Non si concede alcuna riduzione sulla rata per le ammissioni che avvengono a tutto Novembre e per qualsiasi temporanea assenza dal Collegio.

**Art. 8.**

- L'alunno che non avrà per iscritto con lettera raccomandata disdetto il posto nel mese di Luglio si riterrà iscritto per l'anno seguente.

(1) Vedi articolo unico del decreto 20 Aprile 1918 che precede.